

# Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

del 4 ottobre 2002 (Stato 1° febbraio 2015)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il rapporto del 22 febbraio 2002<sup>2</sup> della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 2002<sup>3</sup>,

*decreta:*

## Sezione 1: Principi

### Art. 1

<sup>1</sup> La Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per l'istituzione di strutture di custodia per l'infanzia complementari alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari federali sono concessi solo se anche i Cantoni, le collettività locali di diritto pubblico, datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata.

## Sezione 2: Aiuti finanziari

### Art. 2 Beneficiari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari possono essere concessi:

- a. alle strutture di custodia collettiva diurna;
- b. alle strutture di custodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria; e
- c. alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne;
- d.<sup>4</sup> alle persone fisiche, ai Cantoni, ai Comuni e ad altre persone giuridiche per progetti a carattere innovativo nel settore della custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia.

RU 2003 229

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2002 3765

<sup>3</sup> FF 2002 3808

<sup>4</sup> Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 al 31 gen. 2015 (RU 2011 307; FF 2010 1445).

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Possono essere concessi anche alle strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa.

### **Art. 3**            Condizioni

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica:

- a.<sup>5</sup> che sono gestite da persone fisiche, Cantoni, Comuni o da altre persone giuridiche;
- b. il cui finanziamento a lungo termine sembra garantito per sei anni al minimo; e
- c. che rispondono a esigenze qualitative cantonali.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne se sono soddisfatte le condizioni formulate nel capoverso 1 lettera a. Gli aiuti finanziari devono essere destinati:

- a. al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia in famiglie diurne; o
- b. al promovimento della formazione delle famiglie diurne.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo possono essere concessi se:

- a. il progetto ha valore di modello per lo sviluppo della custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia e contribuisce all'istituzione di posti di custodia per l'infanzia;
- b. il progetto beneficia di un sostegno finanziario erogato dai Cantoni o dai Comuni in cui viene realizzato; e
- c. i Cantoni o i Comuni che presentano una domanda di aiuti finanziari o partecipano al finanziamento di un progetto a carattere innovativo realizzato da terzi continuano a sostenere finanziariamente la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia con un importo complessivo almeno equivalente a quello dell'anno civile precedente l'inizio del progetto.<sup>6</sup>

### **Art. 4**            Mezzi a disposizione

<sup>1</sup> L'Assemblea federale vota sotto forma di un credito d'impegno pluriennale i mezzi necessari per gli aiuti finanziari.

<sup>2</sup> Il personale e le spese necessarie all'attuazione della presente legge sono finanziati con i mezzi previsti nel capoverso 1.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 al 31 gen. 2015 (RU 2011 307; FF 2010 1445).

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 al 31 gen. 2015 (RU 2011 307; FF 2010 1445).

<sup>2bis</sup> Per progetti a carattere innovativo può essere impiegato al massimo il 15 per cento dei mezzi messi a disposizione mediante il credito d'impegno.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Se gli aiuti chiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno stabilisce un ordine di priorità, cercando per quanto possibile di ripartirli equamente tra le regioni.

**Art. 5<sup>8</sup>**            Calcolo e durata degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica coprono al massimo un terzo delle spese d'investimento e di gestione. Non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne coprono al massimo un terzo delle spese della misura prevista all'articolo 3 capoverso 2 lettera a o b.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari destinati a progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi del progetto, valutazione compresa.

<sup>4</sup> Gli aiuti finanziari sono concessi per tre anni al massimo.

**Sezione 3: Procedura<sup>9</sup>**

**Art. 6<sup>10</sup>**            Domande di aiuti finanziari

<sup>1</sup> Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

<sup>2</sup> Le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono presentare la loro domanda prima dell'apertura della struttura o dell'aumento dell'offerta.

<sup>3</sup> Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne devono presentare la loro domanda prima di iniziare l'attuazione della misura.

<sup>4</sup> Le persone fisiche, i Cantoni, i Comuni e le altre persone giuridiche devono presentare la loro domanda prima di avviare il progetto a carattere innovativo.

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 al 31 gen. 2015 (RU 2011 307; FF 2010 1445).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 al 31 gen. 2015 (RU 2011 307; FF 2010 1445).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. 121 dell'all. alla L. del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 al 31 gen. 2015 (RU 2011 307; FF 2010 1445).

**Art. 7<sup>11</sup>** Concessione di aiuti finanziari

<sup>1</sup> L'UFAS statuisce, con decisione formale, sulle domande presentate dalle strutture di custodia collettiva diurna, dalle strutture di custodia parascolastica e dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne; consulta preliminarmente l'autorità cantonale competente.

<sup>2</sup> L'UFAS concede aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo sulla base di contratti di prestazioni. Per i progetti gestiti da una persona fisica, da un Comune o da un'altra persona giuridica, consulta preliminarmente l'autorità cantonale competente.

**Sezione 4: Valutazione****Art. 8**

Le ripercussioni della presente legge sono valutate regolarmente.

**Sezione 5: Disposizioni finali****Art. 9** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione dopo aver sentito le organizzazioni specializzate competenti.

**Art. 10** Referendum, durata di validità ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> La sua durata di validità è di otto anni.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>4</sup> La durata di validità della presente legge è prorogata per l'ultima volta sino al 31 gennaio 2015.<sup>12</sup>

<sup>5</sup> In deroga al capoverso 4, la durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 gennaio 2019.<sup>13</sup>

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 2003<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 al 31 gen. 2015 (RU **2011** 307; FF **2010** 1445).

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 al 31 gen. 2015 (RU **2011** 307; FF **2010** 1445).

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 al 31 gen. 2019 (RU **2015** 513; FF **2014** 5643 5667).

<sup>14</sup> DCF del 9 dic. 2002.